



Decreto n° 0158 / Pres.

Trieste, 3 agosto 2015

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 SETTEMBRE 2009, N. 263 (REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI PRODUTTIVI DI INTERVENTO, I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA FINANZIARIA DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALLARTICOLO 7, COMMI DA 43 A 46, DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2007, N. 1 (LEGGE FINANZIARIA 2007)).

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 03/08/2015

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 30/07/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 31/07/2015

Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, che ha istituito il fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo;

Visto l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007) che autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura, nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine, di seguito denominati finanziamenti;

Visto il regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti emanato con proprio decreto 29 settembre 2009, n. 0263/Pres., di seguito denominato regolamento;

Visto il regolamento di modifica al predetto regolamento, emanato con proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0111/Pres., che ha adeguato i riferimenti normativi e le condizioni di ammissibilità dei finanziamenti alle nuove disposizioni europee sui regimi de minimis;

Visto il regolamento di modifica emanato con proprio decreto 24 novembre 2014, n. 0222/Pres., che ha modificato le condizioni di ammissibilità dei finanziamenti ampliando ulteriormente la tipologia di operazioni finanziabili;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 9, del regolamento, che dispone che i finanziamenti siano concessi per una quota pari a quella del fatturato delle imprese riferibile esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rispetto al fatturato globale dell'impresa, purché tale quota sia superiore al settanta per cento;

Visto inoltre l'articolo 6, comma 3, che dispone, nel caso in cui gli interventi di consolidamento si riferiscano ad una percentuale inferiore al settanta per cento dell'intera situazione debitoria netta a breve termine dell'impresa, che la banca provveda all'erogazione di un finanziamento di consolidamento ordinario atto al raggiungimento della percentuale stessa;

Considerato che la comunicazione della Commissione Europea Ref. Ares(2015)1232114 del 20 marzo 2015, in materia di applicazione della regolamentazione de minimis ad imprese che svolgono diverse tipologie di attività, ha evidenziato che gli aiuti de minimis possono essere distribuiti proporzionalmente tra le varie attività, senza l'obbligo che la tipologia di attività oggetto del finanziamento raggiunga una quota minima rispetto al fatturato globale dell'impresa;

Ritenuto, pur nella consapevolezza della necessità di garantire il massimo sostegno finanziario alle imprese agricole, che il mantenimento di una percentuale minima di intervento di consolidamento rispetto al valore globale dell'esposizione debitoria sia elemento necessario a garantire l'incisività e proficuità delle operazioni di ristrutturazione finanziaria;

Ritenuto inoltre, alla luce delle numerose e diversificate casistiche evidenziate nel corso dell'operatività del programma di interventi per il rafforzamento della struttura finanziaria, di predisporre un regolamento che modifichi il regolamento vigente emanato con proprio decreto n. 0263/Pres./2009, prevedendo, in particolare, la possibilità di finanziare il consolidamento di passività a breve termine per una quota pari a quella del fatturato riferibile

esclusivamente all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rispetto al totale del fatturato globale dell'impresa, purché tale quota sia superiore al settanta per cento consentendo tuttavia, al fine del rispetto di tale valore, di considerare anche l'eventuale quota del fatturato riferibile all'attività di produzione di prodotti agricoli;

Ritenuto inoltre di prevedere che, nel caso in cui gli interventi di consolidamento si riferiscano ad una percentuale inferiore al settanta per cento dell'intera situazione debitoria netta a breve termine dell'impresa, la banca provveda all'erogazione di un finanziamento di consolidamento non distinguendo in regolamento tra la tipologia ordinaria o agevolata dello stesso, essendo infatti possibile che l'impresa benefici di aiuti concessi per il consolidamento di passività a breve termine riferibili all'attività di produzione di prodotti agricoli;

Ritenuto di emanare il regolamento di modifica al proprio decreto n. 0263/Pres./2009, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2015, n. 1474;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 263 (Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007))", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -